



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
DESTINATE A MERCATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetto passivo

Art. 3 - Rilascio dell'autorizzazione

Art. 4 - Criteri per la determinazione della tariffa

Art. 5 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Art. 6 - Determinazione del canone

Art. 7 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 8 - Sanzioni e indennità

Art. 9 - Riscossione coattiva

Art. 10 - Disposizioni finali

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed ai sensi dell'art. 1 commi da 837 a 847 della legge 7.12.2019 n.160, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Saluzzo.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti(TARI)

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione del posteggio o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 3

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e nelle fiere si rinvia al Regolamento comunale dei mercati a cadenza giornaliera e settimanale, approvato con D.C.C. n. 53 del 18.6.2002 e s.m.i., e al Regolamento comunale dei mercati a cadenza ultramensile (fiere) approvato con D.C.C. n. 54 del 18.6.2002 e s.m.i.

Articolo 4

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di

coefficienti per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. I coefficienti riferiti agli elementi di cui al comma precedente e le tariffe relative sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'Allegato A

Articolo 5

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

4. Le tariffe, di cui ai commi precedenti, potranno essere aggiornate annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riscontrato al 30 giugno dell'anno precedente ed in relazione alle esigenze di pareggio del Bilancio Comunale. Qualora non si proceda all'aggiornamento annuale tale percentuale di variazione potrà essere conteggiata negli anni successivi.

Articolo 6

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie

2. Le tariffe di cui al punto precedente sono aumentate del 50 per cento in occasione di fiere.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente, titolari di concessione di posteggio, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Articolo 7

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Il pagamento del canone per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente, deve essere effettuato in due rate scadenti il 30 aprile e il 30 settembre.
3. Per le occupazioni nei mercati da parte di soggetti non titolari di concessione di posteggio (spuntisti) il pagamento del canone, commisurato alla superficie di volta in volta assegnata deve essere effettuato contestualmente all'assegnazione del posto.
4. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del precedente occupante fino alla data del subingresso.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Il Canone non è dovuto qualora esso sia inferiore ad 1 euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al successivo articolo considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Il mancato pagamento del canone di occupazione annualmente dovuto, anche relativo ad annualità precedenti comporta l'applicazione di quanto previsto all'art. 3 del Regolamento dei mercati.

Articolo 8

Sanzioni e indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali maggiorati dello 0,5%.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone

maggiorato del 50 per cento,

b) le sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il pagamento può essere rateizzato secondo quanto previsto dall'art.10bis del vigente regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.

Articolo 9

Riscossione coattiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento al recupero dei canoni non versati alle scadenze e mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1.1.2021.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

AREE DI 1° CATEGORIA

Piazza Cavour
Piazza Garibaldi
C.so Italia
Via Ludovico II
Via Martiri Liberazione
Via S. Pellico
Piazza Risorgimento
Via Spielberg
Piazza XX Settembre
Piazza L. Vineis
Via Volta
Corso Mazzini

AREE DI 2° CATEGORIA

Piazza Buttini

AREE DI 3 ° CATEGORIA

Via Don Soleri – Area Foro Boario